

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea</i>):	
Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori. (579) .	621
CESSI ed altri: Disciplina degli esami di abilitazione negli istituti tecnici e negli Istituti magistrali e degli esami di maturità nei Licei classici, scientifici e artistici. (55).	621
PRESIDENTE	621, 624
CREMASCHI CARLO	621
MARCHESI	621, 622, 623
POLETTI	622, 623
ERMINI	622
BERTOLA	623
LOZZA	623
MORO ALDO	623
D'AMBROSIO	623

La seduta comincia alle 9,15.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori (579) e della proposta di legge Cessi ed altri: Disciplina degli esami di abilitazione negli Istituti tecnici e negli Istituti magistrali e degli esami di maturità nei Licei classici, scientifici e artistici. (55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esami di Stato a conclusione degli studi

nelle scuole medie superiori », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cessi ed altri: « Disciplina degli esami di abilitazione negli Istituti tecnici e negli Istituti magistrali e degli esami di maturità nei Licei classici, scientifici e artistici ».

Nell'ultima seduta eravamo rimasti all'emendamento soppressivo della seconda parte dell'articolo 4 — proposto dall'onorevole Silipo — sul quale si era discusso e dovevasi procedere alla votazione. Aveva chiesto la parola, per dichiarazione di voto, l'onorevole Cremaschi Carlo. Ha facoltà di parlare.

CREMASCHI CARLO. Sono favorevole al mantenimento della seconda parte dell'articolo 4, perché non sarebbe giusto escludere i professori abilitati. Se teniamo presente il valore che ha l'esame di concorso, dobbiamo riconoscere che quando un professore ha superato l'esame di abilitazione, ha fatto il suo dovere nei confronti dello Stato e lo Stato, a sua volta, ha fatto il proprio dovere nei confronti degli scolari. Non si può pretendere che tutti i professori debbano ricoprire una cattedra per poter essere in grado di esaminare. L'esame di abilitazione costituisce, senza meno, titolo sufficiente per insegnare ed esaminare.

MARCHESI. Debbo fare una dichiarazione che, se pure assume un indiscutibile carattere di gravità, è tuttavia conforme alle dichiarazioni che precedentemente ho fatto in ordine alla grande importanza che noi attribuiamo all'articolo in questione e all'emendamento presentato dall'onorevole Silipo.

Si tratta di un punto di vitale rilievo per quel che concerne l'organizzazione della scuola, il carattere di essa, e, nello stesso tempo,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

per la buona sorte della democrazia. È una questione capitale, dico, se si vuole mantenere questo tipo di scuola statale.

Noi abbiamo una prevenzione — i colleghi mi permetteranno di parlare con franchezza — già altre volte apertamente manifestata, che cioè, da parte della maggioranza democristiana, si tenda a clericalizzare la scuola. Questa non è una prevenzione sorta nei conciliaboli dell'opposizione; è una prevenzione che risulta confermata dai più solenni documenti della democrazia cristiana stessa: mi riferisco ad un'Epistola che ha grande valore storico per la somma autorità del personaggio che l'ha scritta, lo stesso Pontefice. Nel rispondere alla jattanza delle dichiarazioni mussoliniane dopo il Concordato, nella lettera del Cardinal Gasparri, il Pontefice enunciava — conformemente a quella che è la tradizione della Chiesa e quindi senza introdurre nessuna sconcertante novità — che la funzione educativa spetta precipuamente alla Chiesa, e non soltanto in base agli articoli del Concordato; lo Stato può esercitare, tutt'al più, una funzione ausiliaria, e cioè può aiutare la Chiesa; ma la funzione educativa spetta alla Chiesa, alla quale, aggiungeva il Pontefice, si deve quanto di più alto e di più elevato abbia la civiltà moderna.

Aggiungo che più tardi, in quella che si può considerare la Magna Charta della democrazia cristiana — il programma della democrazia cristiana dell'aprile del 1946, stilato dall'onorevole Gonella che fu poi, per più anni, Ministro della pubblica istruzione — l'onorevole Gonella ebbe a dire, in qualità di relatore, esprimendo il fermo proposito del partito che si presentava alle consultazioni elettorali, che libertà della scuola significa lotta contro « il monopolio scolastico che invisce la cultura »; sono parole che ricordo testualmente perché ho avuto occasione di richiamarle più volte a me ed anche agli altri. Questo monopolio scolastico che invisce la cultura è la scuola di Stato, di cui l'onorevole Gonella è stato Ministro per più anni.

Non è la nostra, quindi, una prevenzione dettata da spirito fazioso, ma la conseguenza della solenne e logica ed anche comprensibile dichiarazione, da parte della democrazia cristiana, che la funzione scolastica ed educativa costituisce compito precipuo della Chiesa nell'esercizio della sua missione spirituale che abbraccia e condiziona ogni norma ed ogni principio di vita civile.

Nulla da obiettare su questo; ma noi possiamo anche non essere d'accordo; possiamo, anzi, enunciare il principio opposto, che cioè

la Chiesa può intervenire, data la sua essenziale funzione educativa, ma che lo Stato ha il sommo dovere di provvedere esso stesso all'educazione dei cittadini, e che la Chiesa, se mai, potrà avere affidata una funzione ausiliaria nell'esplicazione libera del suo altissimo mandato.

Questo è un punto capitale. Con questo articolo, che pare cosa da nulla, con questa concessione ai professori semplicemente idonei di far parte delle commissioni per gli esami di Stato (professori idonei che possono appartenere a qualunque scuola, anche alla sempre più numerosa rete delle scuole parificate che sono massimamente scuole confessionali), si lascia adito, al Ministro che lo voglia, di costituire commissioni per gli esami di Stato formate esclusivamente, o in massima parte, da professori di scuole parificate.

POLETTI. L'articolo 4 prevede che non possono essere più della metà.

MARCHESI. Limitare, come propone l'emendamento Silipo, ai professori insegnanti delle scuole statali il diritto di far parte delle commissioni per gli esami di Stato rappresenta per noi un punto capitale ed esso è tanto importante che riteniamo necessario trasferire la discussione dalla ristretta familiarità della nostra Commissione all'Assemblea, per risolverla ivi con un voto della maggioranza della Camera, dopo un ampio dibattito che qui non è possibile fare.

Quindi, onorevole Presidente, chiedo formalmente che il proseguimento della discussione sia trasferito all'Aula parlamentare e le presenti conforme richiesta firmata dal numero prescritto di deputati, componenti la Commissione e qui presenti.

ERMINI. L'onorevole Marchesi ha illustrato alla Commissione i compiti educativi della Chiesa e quelli dello Stato. Il problema è stato già più volte discusso, soprattutto quando, in sede di Costituente, si riconobbe — e poi si stabilì nella Costituzione — che la Chiesa ha una funzione educativa, come hanno una funzione educativa enti o privati, naturalmente sotto la vigilanza, per quanto attiene alle funzioni dello Stato, da parte dello Stato stesso, perché non ne siano lese minimamente le esigenze.

E abbiamo riconosciuto su tale base, dopo lunga discussione, la libertà della scuola con una formulazione che è a tutti nota: « enti e privati possono aprire scuole in concorrenza con le scuole dello Stato ». Credevamo così, e noi lo crediamo ancora, di avere assicurato proprio la migliore efficienza alla scuola ita-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

liana, negando esplicitamente il monopolio scolastico allo Stato e tenendo fede all'articolo 35 del Concordato recepito nell'articolo 7 della Costituzione. Io credo che, se riprendiamo questa discussione, dobbiamo porre a noi stessi il quesito se sia possibile, in questa sede, modificare la Costituzione, perché una tale discussione non potrebbe portare ad altro che a questa conseguenza.

Per quanto riguarda la proposta di trasferire in Aula la discussione di questo disegno di legge, da parte mia v'è solo una preoccupazione: che non si possa fare in tempo a varare la legge per gli esami di luglio. Nel qual caso il Ministro sarebbe costretto ad applicare la legge del 1942, legge Bottai, attualmente in vigore, il che, a mio modo di vedere, non sarebbe opportuno. Io dico — e credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi — che se questo avverrà, la responsabilità non potrà cadere su di noi, ma unicamente su coloro che hanno voluto trasferire in Aula la discussione di questo disegno di legge.

BERTOLA. Non desidero entrare nel merito della richiesta dell'onorevole Marchesi, perché, a norma di regolamento, c'è poco da discutere. Sono convinto, però, che l'onorevole Marchesi ci ha esposto le due soluzioni estreme, il che accade quando ci si pone su un piano esclusivamente teorico. Ma se si considera il problema da un punto di vista pratico e con un po' di buona volontà da ambedue le parti, credo si possa trovare una soluzione, la quale, anche se non sarà l'ideale, permetterà di superare lo scoglio di questo problema.

Io vorrei sapere se la richiesta di rimesione in Aula riguarda tutto il progetto — nel quale caso si dovrebbe sospendere la discussione — oppure se non vi siano nel disegno di legge altri articoli, d'importanza meno capitale, che possano essere discussi qui; ciò al fine di limitare la discussione in Aula ai soli punti controversi. La mia preoccupazione, infatti, è di guadagnare tempo, e le discussioni in Commissione hanno un andamento più rapido di quelle che si svolgono in Assemblea.

MARCHESI. Faccio osservare all'onorevole Bertola che gli articoli i quali possono trovare concorde tutta la Commissione e quindi essere rapidamente approvati, avranno la stessa felice sorte in Aula. C'è un solo articolo sul quale si può impegnare una discussione vasta onde far sì che ciascuno assuma la propria responsabilità. Quanto agli altri, nell'Aula avranno lo stesso rapido svolgimento e la stessa rapida approvazione che avrebbero in Commissione.

LOZZA. Noi avevamo iniziato questa discussione in sede legislativa, con tutta la buona intenzione di terminarla in questa sede. Comprendiamo infatti la necessità di varare urgentemente la legge, affinché gli esami di Stato si possano svolgere quest'anno secondo la nuova legge. Però pensavamo di arrivare ad un accordo. Quando siamo giunti a questo punto fondamentale della composizione delle commissioni, abbiamo sentito quale è il parere della maggioranza e come essa intende, secondo il suo punto di vista rigido, costituire queste commissioni. Di fronte ad un problema così importante, noi pensiamo che il dibattito — almeno sul problema della composizione delle commissioni, che ha riflessi politici, e sulla sede di esami — debba interessare non solo la Commissione, ma anche il Parlamento e tutto il Paese.

A seconda della soluzione che noi daremo ai due problemi della composizione delle commissioni e delle sedi di esame, l'esame di Stato assumerebbe un aspetto o un altro e la scuola avrà un destino o un altro. Siccome su questi due punti fondamentali è fondato l'avvenire e il destino della scuola — e lo comprendiamo benissimo senza approfondire oltre la discussione — noi pensiamo che valga la pena di occupare una sola giornata di discussione in Aula, perché le posizioni di ciascuno siano chiare per adesso e per l'avvenire, non solo davanti alla propria coscienza, ma anche dinanzi alla responsabilità che noi abbiamo nella storia e per l'avvenire del nostro paese nei riguardi della politica scolastica.

MORO ALDO. Faccio rilevare che la disposizione in esame era già contenuta nel testo originario, quindi non costituisce una novità.

D'AMBROSIO. Desidero fare osservare all'onorevole Marchesi che la stessa prevenzione che egli nutre nei riguardi della scuola clericale, possiamo dire di averla noi nei confronti della scuola statale. Qui è questione di paura. Nell'Aula si tratterà di vedere chi ha ragione, quale sia la prevenzione più pericolosa, se la nostra o la vostra.

MARCHESI. Ma io non posso escludere *a priori* un elemento di conciliabilità in voi; tanto più che l'accettazione dell'emendamento non potrebbe in alcun modo ferire il vostro principio.

D'AMBROSIO. Avete posto la questione in termini così drastici che non c'è nulla da fare.

POLETTI. Nella scorsa seduta c'eravamo scontrati soprattutto sulla questione dell'ammissione nelle commissioni degli abilitati. Se

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

ben ricordo, l'argomento fondamentale che aveva portato l'onorevole Marchesi contro l'ammissione degli abilitati, era che non poteva ammettere, dal suo punto di vista, che un insegnante con il solo titolo di abilitazione potesse fare parte delle commissioni esamiatrici. Noi abbiamo già dichiarato — e lo ha detto anche il Ministro nella sua replica — che siamo disposti ad accettare un emendamento il quale stabilisca che sono ammessi a far parte delle Commissioni gli abilitati i quali abbiano tre — volendo possiamo anche dire quattro o cinque — anni di insegnamento nelle materie per le quali sono chiamati ad essere esaminatori, temperando così la rigidità del testo ministeriale. Ora, se il punto controverso che ha indotto i colleghi dell'opposizione a chiedere il trasferimento del disegno di legge in Aula è questo, io credo che su tale questione ci si possa intendere, introducendo determinate garanzie. Se poi vi sono altri motivi nascosti, io debbo ripetere ancora una volta che non è assolutamente possibile che in Aula il provvedimento

possa essere approvato con quella rapidità necessaria a far sì che esso possa andare in attuazione per il prossimo luglio; tanto più che esso dovrà passare anche al vaglio del Senato. E allora non rimarrà altro da fare che applicare, per nostra disgrazia, la legge del 1942, perché il Ministro ha già dichiarato che non si sente di provvedere alla formazione delle commissioni per gli esami di Stato con una circolare, così come ha fatto negli scorsi anni.

PRESIDENTE. Ritengo ogni discussione superflua. La richiesta di rimessione non deve essere discussa in quanto non può formare oggetto di votazione: essa opera di diritto.

Tolgo pertanto la seduta, riservandomi di comunicare alla Presidenza della Camera la richiesta di rimessione.

La seduta termina alle 9,45.